

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

C O P I A

N. 34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21:30 presso la Casa Comunale.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) POLMONARI SERGIO	- Sindaco	P
2) BALLERINI MAURO	- Vicesindaco	P
3) TAGLIOLI PAOLO	- Assessore	P
<i>Totale Presenti: 3</i>	<i>Totale Presenti in Coll.: 0</i>	<i>Totale Assenti: 0</i>

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, MUSSO LUISA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, POLMONARI SERGIO - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;*

- il comma 837 a mente del quale *“... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;*

- il comma 838 a mente del quale *“... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;*

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che*

sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Città Metropolitana di Bologna)

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

Il sottoscritto ANDREA CIONI, Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e Gestionale, visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento in oggetto n. 21 del 18/03/2021

Firma



La sottoscritta STEFANIA ROSSI, Responsabile del Servizio Polizia Municipale, visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento in oggetto n. 21 del 18/03/2021

Firma



Lizzano in Belvedere, 19/03/2021

CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 26 DICEMBRE 2019 N. 160

QUADRO TARIFFARIO

CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(Art. 1, comma 819, lettera 9, legge n. 160/2019)

Tariffa base di riferimento annuale € 30,00 al mq

OCCUPAZIONI PERMANENTI IN BASE ALLA CLASIFICAZIONE
DELLE STRADE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

coefficiente da applicare alla tariffa base annua	Tariffa annua Euro al mq
1,00	30,00
0,75	22,50

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Art. 1, comma 819,, letterab), Legge n.160/2019)

Tariffa base di riferimento annuale € 30,00 al mq

Tariffa base di riferimento giornaliera € 0,60 al mq

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

fino a 5,5 mq

opaca

luminosa

oltre 5,5 mq fino 8,5 mq

opaca

luminosa

coefficiente da applicare alla tariffa base annua	Tariffa annua Euro al mq	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera	Tariffa giornaliera Euro al mq
0,3786	11,36	0,0631	0,03786
0,7572	22,72	0,1262	0,07572
0,5679	17,04	0,0946	0,05676
1,1358	34,08	0,1893	0,11358

oltre 8,5 mq									
opaca	0,7572	22,72				0,1262		0,07572	
luminosa	1,5144	45,44				0,2524		0,15144	
Pubblicità per conto su veicoli d'impresa fino a 30 q.li (a veicolo)	1,6526	49,5798							
Pubblicità per conto su veicoli d'impresa sup. a 30 q.li (a veicolo)	2,4789	74,3697							
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO TERZI									
per metro quadro	coefficiente da applicare alla tariffa base annua	Tariffa annua Euro al mq	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera			Tariffa giornaliera Euro al mq			
	0,7572	22,72				0,1262		0,07572	
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI									
	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera	Tariffa mensile Euro al mq	Tariffa oltre 30giorni Euro al mq						
	0,114	2,052				1,026			
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI O PALLONI FRENANTI									
aeromobili	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera	Tariffa giornaliera Euro al mq	Tariffa mensile Euro al mq						
palloni frenanti	2,75	1,65				49,50			
	1,3766	0,82596				24,78			
PUBBLICITA' SONORA EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI									
	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera	Tariffa giornaliera Euro a persona							
	10,33	6,20							

CANONE PATRIMINIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 26 DICEMBRE 2019 N. 160

QUADRO TARIFFARIO

CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(Art. 1, comma 819, lettera 9, legge n. 160/2019)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN BASE ALLA CLASIFICAZIONE DELLE STRADE
SUPERIORI A UN GIORNO

	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera dal 01/01 al 31/05 dal 15/09 al 31/12	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera dal 01/06 al 15/09
PRIMA CATEGORIA	1,98	3,33
SECONDA CATEGORIA (riduzione del 25%)	1,48	2,5

OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN BASE ALLA CLASIFICAZIONE DELLE STRADE
E AVENTI DURATA INFERIORE AL GIORNO

	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera dal 01/01 al 31/05 dal 15/09 al 31/12	coefficiente da applicare alla tariffa base giornaliera dal 01/06 al 15/09
1° FASCIA DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 20,00 (riduzione del 35% della tariffa g.)		
PRIMA CATEGORIA	1,28	2,16
SECONDA CATEGORIA (riduzione del 25%)	0,95	1,63
2° FASCIA DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 07,00 (riduzione del 70% della tariffa g.)		
PRIMA CATEGORIA	0,58	1

SECONDA CATEGORIA (riduzione del 25%)

0,4 0,75

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DEHORS ,PEDANE ,TAVOLI,PAVIMENTAZIONI.

coefficiente da
applicare alla tariffa
base giornaliera
dal 01/01 al 31/12

PRIMA CATEGORIA

1,66

SECONDA CATEGORIA (riduzione del 25%)

1,25

Le tariffe estive (dal 01/06 al 15/09) si applicano esclusivamente per le occupazioni temporanee dei mercati stagionali estivi , per le fiere e per le sagre.
Per l' occupazione temporanea di aree, adibite a fiere e sagre ,la tariffa giornaliera è maggiorata del 50% rispetto alla tariffa ordinaria per metro quadrato,
in considerazione dei maggiori servizi forniti dal Comune in occasione delle stesse.

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale concernente:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

Pareri art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Cioni Andrea

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti gli atti relativi al provvedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Cioni Andrea

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO
F.to POLMONARI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSSO LUISA

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, in data _____.

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to POLMONARI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSSO LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

ATTESTA

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 26/04/2021

☐ essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 26/04/2021

IL SEGRETARIO
F.to MUSSO LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2021 al 10/08/2021 al n. 322, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

Lì 26/07/2021

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GATTIANI JACQUELINE